

IMU - Dl 102/2013

Con l'entrata in vigore del **Dl 102** del 31 Agosto 2013 è stato cancellato il pagamento della prima rata Imu per le seguenti categorie di immobili:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/g;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- 3) terreni agricoli e fabbricati rurali .

Il provvedimento che aveva stabilito la sospensione del pagamento della prima rata (Dl 54/13) precisava che la sospensione operava nell'ambito di una complessiva revisione dell'imposizione della tassazione immobiliare che, invece, non viene neanche impostata. Inoltre, non viene definita l'esenzione dell'imposta dal 2014.

Per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e della Regione Sicilia e Sardegna, è previsto un contributo per il 2013 di circa 2,3 miliardi di euro per far fronte alle minori entrate dovute all'eliminazione della prima rata dell'Imu e di circa 75,7 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il contributo verrà ripartito in proporzione alle stime di gettito.

La seconda rata Imu 2013 non è dovuta da imprese costruttrici che abbiano destinato alla vendita i propri immobili fin quando permanga tale destinazione e purchè non locati.

Dal 2014:

- l'agevolazione per imprese costruttrici diventa strutturale;
- esentati immobili destinati alla ricerca scientifica;
- i fabbricati destinati ad alloggi sociali vengono equiparati ad abitazione principale;
- agevolazioni per personale forze armate.

Il costo dell'eliminazione del pagamento della prima rata è stato stimato in 2 miliardi di euro su un complessivo di 2,39 miliardi di euro.